



CITTA' DI CORSICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/11/2018

L'anno 2018 addì 27 del mese di novembre alle ore 20:15 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di CIRULLI VINCENZO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

ERRANTE FILIPPO	Presente	GRIECO FRANCESCO	Presente
CIRULLI VINCENZO	Presente	DI LEO ANNALISA	Presente
AMOROSO GIUSEPPINA	Presente	VIGNOLA ANNA RAFFAELA	Presente
CECCHINI BRUNO	Presente	SALERNO LUIGI	Assente
GILARDI MAURO	Presente	SILVESTRINI CHIARA	Presente
RIGGIO MARIA	Presente	MASIERO ROBERTO	Assente
UGGERI FEDERICO	Presente	NEGRO GIANCARLO	Assente
RISPO PATRIZIA	Presente	MAGNONI MAURIZIO	Presente
ALBANESI CATHERINE	Presente	MARCHETTI FRANCA	Presente
CAFFI PAOLO	Presente	IREGNA STEFANO	Assente
CETRANGOLO FIORAVANTE	Presente	VENTURA STEFANO MARTINO	Presente
MINARDO MAURIZIA	Presente	STOPPA ISABELLA	Presente
VALASTRO MICHELE	Presente		

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, MUSSO GIORGIO.

Scrutatori:

Di Leo Annalisa (magg.), Ventura Stefano Martino (min), Stoppa Isabella (min).

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Assessore ANDREIS Roberto	Presente
Assessore BASILE Sebastiana	Presente
Assessore DI GIOVANNI Sergio	Assente
Assessore LUCENTINI Lucia	Presente
Vice Sindaco PENNATI Amos	Presente
Assessore RAIMONDO Carmine Fabio	Presente

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.

Illustra l'argomento il Sindaco.

Il testo dei relativi interventi è trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e depositata presso la Segreteria Generale.

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 5/6/2013 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44/2016;

Ritenuto necessario, procedere ad adeguare ulteriormente lo stesso per meglio rispondere alle esigenze riscontrate nella sua applicazione;

Vista l'osservazione pervenuta dalla segreteria intersindacale in data 19/04/18;

In particolare vengono modificati:

- l'art. 11 viene modificato solo il titolo dell'articolo;
- l'art. 14 introducendo il periodo per la presentazione delle domande per i parchi non programmati;
- l'art. 18 introduce nuove disposizioni per il parco divertimenti;
- l'art. 29 dispone i tempi per la presentazione delle domande inerenti l'installazione di circhi equestri;
- l'art. 36 nuovo articolo che disciplina le altre attività dello spettacolo viaggiante con conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi;
- l'allegato A viene modificato in seguito alla nuova funzione data all'area di via Cavour ang. Pascoli (giardinetti).

In allegato lo schema con il confronto tra il testo vigente e quello modificato;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai 20 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 20

Astenuto n. 1 (Minardo)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche proposte agli art. 11, 14, 18, 29, 36 ed all'allegato A del vigente "Regolamento per la concessione di aree per l'installazione di Spettacoli Viaggianti" che qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;



**CITTA'
DI CORSICO**

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai 20 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 20

Astenuto n. 1 (Minardo)

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D. Lgs n. 267/2000.



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Presidente del Consiglio
CIRULLI VINCENZO**

**Il Segretario Generale
MUSSO GIORGIO**

CITTÀ DI CORSICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e fonti normative
- Art. 2 Parchi non programmabili
- Art. 3 Aree di installazione
- Art. 4 Concessione dell'area
- Art. 5 Durata delle manifestazioni
- Art. 6 Divieto di occupazione aree prima della concessione
- Art. 7 Tassa di occupazione di suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 8 Riconsegna delle aree
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Decadenza della concessione
- Art. 11 Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
- Art. 12 Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 13 Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche
- Art. 14 Concessione delle aree alle singole attività
- Art. 15 Criteri per l'assegnazione delle concessioni
- Art. 16 Organico per manifestazioni ricorrenti e graduatoria
- Art. 17 Domande di partecipazione
- Art. 18 Istruttoria delle domande
- Art. 19 Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica
- Art. 20 Successione e subingresso
- Art. 21 Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Art. 22 Cambio dell'attrazione
- Art. 23 Impianto e disinstallazione delle attrazioni
- Art. 24 Limitazioni e divieti
- Art. 25 Diritti del concessionario
- Art. 26 Comitato esercenti Luna Park
- Art. 27 Cauzione e Sanzioni

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

- Art. 28 Classificazione complessi circensi
- Art. 29 Presentazione delle domande e periodo di installazione
- Art. 30 Assegnazione delle aree – Priorità
- Art. 31 Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza
- Art. 32 Tutela degli animali
- Art. 33 Criteri specifici per specie
- Art. 34 Violazioni e sanzioni
- Art. 35 Divieto di sub-concessione

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 Sanzioni
- Art. 37. Disposizioni finali

ALLEGATI

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI
EQUESTRI (ART. 9 LEGGE 18.03.1968 N. 337)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, con riferimento:
 - alla Legge 18.3.68 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
 - all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337, approvato con decreti ministeriali del 23.4.69 – 22.7.81 – 10.1.85 – 1.6.89 e s.m.i.
 - al D.P.R. 394 del 21.4.94
 - al T.U.L.P.S. n. 773 del 18.6.31 e relativo regolamento del 6.5.40 n. 635
 - al D.M. 18/05/2007
 - alle circolari emanate in materia.
2. Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

Art. 2 - Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere (quali festival, feste di Circo e simili) possono essere consentite per un massimo di 3 (tre) attrazioni nel rispetto del presente Regolamento per un periodo massimo di gg. 15 non prorogabile.
2. In tali casi dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale (SUAP) relativa domanda da parte degli esercenti, redatte secondo quanto indicato all'art. 17, in tempo utile al fine del rilascio dell'autorizzazione (almeno 15 giorni prima della manifestazione)
3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sia in corso di svolgimento un luna park previsto dall'Art. 13 c. 1.

Art. 3 - Aree di installazione

1. L'elenco delle aree comunali adatte ad ospitare circhi equestri, parchi giochi di differenti dimensioni e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato dalla Giunta Comunale, viene unito al presente Regolamento a formarne l'allegato A.
2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere utilizzate per altri scopi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare l'elenco di cui all'allegato A con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
4. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata, previa insindacabile valutazione di idoneità ed opportunità, l'installazione di parchi, circhi e/o singole attrazioni

su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato dimostri la disponibilità, e che posseggano idonei allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica, ed adeguate vie di esodo.

5. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante sono considerate aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

6. E' comunque sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento, in aree dalla stessa individuate caso per caso, anche al di fuori da quelle di cui all'allegato A per particolari eventi o in occasione di festività.

Art. 4 - Concessione dell' area

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La concessione delle aree per l'installazione delle attività è rilasciata dal Dirigente competente, o suo delegato.

3. Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18.6.1931 n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, dalla legge 337, D.P.R. n. 394 del 21.4.1994, e da tutte le disposizioni vigenti.

4. L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 5 - Durata delle manifestazioni

1. L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente, la durata delle "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 13, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 6 - Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento senza prima averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00, con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

Art. 7 - Tassa di occupazione suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 2 e 4 è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione (tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, rimborso spese).

Il mancato pagamento di dette tasse, nei tempi stabiliti, comporta la revoca della concessione stessa quando emessa o il rilascio stesso.

2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

Art. 8 - Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata o mantenere le eventuali modifiche autorizzate di cui al comma 1 previo accordo con l'Amministrazione stessa.

3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario, applicando inoltre a carico degli inadempienti la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 9 - Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata.

2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 10 - Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 5, ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

2. La mancata partecipazione alla manifestazione della Sagra, per due anni consecutivi (senza giustificato motivo), comporta l'azzeramento dei punteggi e l'esclusione di almeno un anno dalla manifestazione stessa.

3. Fatta salva l'applicazione degli artt. 22 e 23, agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista di € 250,00.

Art. 11 - Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni per i circhi e il parco divertimenti

1. La sistemazione delle abitazioni nella misura massima di due per ogni concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.

2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni ed ai propri familiari o coadiuvanti come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi per il periodo indicato nella concessione stessa.

3. La data di insediamento in tali località da parte dei concessionari, è stabilita dall'ufficio.

4. Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

Art. 12 - Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia dalle aree di installazione delle attrazioni, sia dalle aree di sosta di cui all'art. 11, in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento.
2. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico dei concessionari, i quali verseranno, direttamente al Comune, l'importo della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.
4. Le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari. La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 100,00.

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 13 - Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche

1. Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:
 - a) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Madonna della Cintura (Sagra di Corsico); per tale parco le domande di partecipazione dovranno pervenire al competente Servizio Comunale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;
 - b) gonfiabili per il periodo da marzo a giugno.
2. Ai fini del presente regolamento è da intendersi "concessione sporadica" l'installazione di attrazioni fino ad un massimo di 3 sullo stesso sito del territorio comunale, ove sia superato tale numero sarà da considerarsi Parco Divertimenti.

Art. 14 - Concessione delle aree alle singole attività

1. La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) per le manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 13, gli interessati dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio di ogni anno, tenendo conto della graduatoria, aggiornata annualmente dall'ufficio SUAP.
 - b) per le concessioni sporadiche, la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della presunta data di inizio della manifestazione richiesta e comunque non prima di 60 giorni.

2. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini o redatte in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette – per quanto applicabili – anche le concessioni di aree di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 15 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 13 viene fatta tenendo conto dell'organico determinato a norma dell'art. 16, sulla base dei seguenti criteri:

a) In caso di titolari appartenenti alla stessa categoria prevale la maggiore anzianità di mestiere

b) Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo art. 20.

2. L'assegnazione delle concessioni sporadiche di cui all'art. 13 viene fatta tenendo conto della data di protocollo della presentazione delle domande.

In caso di contestuale presentazione di più operatori sarà data preferenza all'operatore con l'iscrizione camerale meno recente.

Art. 16 - Organico per manifestazioni ricorrenti e graduatoria

1. Per organico si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni che la compongono, al fine di rendere la manifestazione stessa il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della domanda dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli attrazionisti.

2. Nell'approvazione dell'organico, si terrà conto, con riferimento all'elenco ministeriale di cui all'art.1 del presente Regolamento, dei seguenti aspetti:

- determinazione delle varie tipologie delle attrazioni ammesse (abituali frequentatori), denominazione, categoria di appartenenza

- indicazione del numero ottimale di presenze di ciascuna attrazione e del numero di presenze attuali

- indicazione di eventuali posti vacanti e/o in soprannumero per ciascuna attrazione.

3. Per ciascuna tipologia potranno essere determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, finalizzati ad una ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri, rotonde, ecc.).

4. Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria. In tal caso saranno privilegiate le assegnazioni relative a tipologie non ancora presenti nel parco, ed in subordine quelle vacanti solo numericamente con riferimento all'organico, e compatibilmente con lo spazio disponibile.

5- La graduatoria dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione e della categoria di appartenenza, viene determinata secondo il seguente punteggio:

- per ogni anno di partecipazione ininterrotta punti 1;

- per ogni anno di presentazione della domanda, ma senza autorizzazione conseguente partecipazione, punti 0,5;

Il punteggio determinato viene comunque assegnato anche nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi, da notificarsi al comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, o l'assenza, anche se giustificata per più di due anni ogni cinque, comporta la perdita del punteggio acquisito.

6- l'organico approvato dalla Commissione viene congelato per anni 3. In detto periodo possono essere effettuati cambi o sostituzioni delle attrazioni secondo quanto previsto dagli art. 21 e 22. La sostituzione di un'attrazione con altra di diversa categoria potrà essere effettuata nel periodo di validità dell'organico, presentando la domanda contestualmente all'istanza di partecipazione al parco divertimenti (entro il 28 febbraio) salvo approvazione da parte dell'Ufficio, sentito il parere dei rappresentanti di Categoria. Alla scadenza del periodo di 3 anni è facoltà del Comune, riconfermare o modificare l'organico, sentita la Commissione.

Art. 17 - Domande di partecipazione

1. Nelle domande in carta legale, da presentare al Comune, dovranno essere indicati:

- a) generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, codice fiscale, dichiarazione di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.
- b) in caso di Società la ragione sociale, con allegato copia del relativo atto pubblico costitutivo
- c) elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori
- d) manifestazione per la quale si richiede la concessione
- e) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione Ministeriale (o dall'autorizzazione al commercio), con descrizione della stessa attrazione e/o specifico contenuto
- f) le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori e eventuali supporti e tiranti, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette e, dell'altezza massima dell'attrazione
- g) dimensioni di ingombro, seguendo i criteri di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e dei carri-attrezzi, con indicazione del loro numero.

2. Alle domande dovrà essere allegata:

- a) copia della licenza di esercizio ex Art. 68 TULPS, rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.
- b) copia del certificato di collaudo della struttura dell'attrazione, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza
- c) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione
- d) per i padiglioni dolciari o gastronomici copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dagli Organi competenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito copia dei nulla osta e messa in distribuzione rilasciati dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- f) Visura Camerale dell'impresa rilasciata in data non antecedente al 1 di settembre.

Art. 18 - Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente, o suo delegato, procede al rilascio delle concessioni, sulla base dei criteri determinati all'art. 15.

2. Agli aventi diritto sarà inviato un avviso di concessione, con l'indicazione della durata della manifestazione, e di tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.
3. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, senza perdita di anzianità.
4. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'amministrazione qualunque motivo di impedimento all'esercizio dell'attività. Per quanto attiene ad eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.
5. Nel caso di rinunce, che perverranno all'Ufficio oltre il termine ultimo indicato nell'avviso di concessione, l'Amministrazione potrà decidere se occupare i metri quadrati resisi disponibili con altra attrazione, anche effettuando spostamenti tecnici di altri padiglioni dello spettacolo viaggiante.
6. è ammessa la rinuncia alla domanda di partecipazione al tradizionale Parco Divertimenti entro la data di convocazione della prima riunione della commissione consultiva.
7. La rinuncia presentata dopo la data della prima riunione e comunque non in tempo utile per essere valutata dalla commissione comporta il pagamento della TOSAP per il periodo richiesto; fatto salvo situazioni estranee alla volontà del richiedente opportunamente giustificate.
8. Nel caso in cui non sia possibile convocare la commissione, l'ufficio SUAP, potrà apportare modifiche al Parco Divertimenti in merito al posizionamento delle attrazioni al fine di garantire maggiore sicurezza e conformità al parco.
9. i posti sono assegnati in sede di Commissione e possono essere modificati solo nel caso di cui al punto 8. La modifica del posto assegnato, in assenza di autorizzazione da parte dell'ufficio SUAP, comporta la non partecipazione l'anno successivo.

Art. 19 - Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali quelli inseriti nei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e ubicati nelle aree riservate ai parchi stessi o in prossimità delle stesse.
2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico-sanitaria.

Art. 20 - Successione e subingresso

1. L'avente causa per atto fra vivi o mortis causa, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.
2. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, solo se in regola con la documentazione della nuova attrazione e se l'inserimento della stessa è compatibile con gli altri articoli del presente regolamento.
3. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione.
2. E' ammessa rappresentanza, ai sensi del TU.LPS., previa comunicazione al Dirigente.

Art. 21 - Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. E' consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, e solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita dal concessionario.
2. La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato.

Art. 22 - Cambio dell'attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'inizio del Parco, nei seguenti casi:
 - a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione
 - b) per sostituirla con una della stessa categoria o di categoria diversa, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico
2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio.

Art. 23 - Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel parco di divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinato ai sensi dell'art. 5; salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Amministrazione comunale e nelle ore di chiusura del parco.
2. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00 e il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 24 - Limitazioni e divieti obblighi del concessionario

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.
2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti orari e di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 500,00.
3. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di due anni.

4. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

5. i concessionari, pena la revoca della concessione, hanno l'obbligo di osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli uffici comunali competenti per materia.

Art. 25 - Diritti del concessionario

1. I concessionari possono, relativamente alla partecipazione ai parchi degli anni successivi, fare richiesta scritta, debitamente motivata, di miglioria. Ogni richiesta dovrà pervenire contestualmente alla richiesta di partecipazione.

2. La richiesta verrà valutata ai sensi del presente Regolamento, ferme restando le limitazioni oggettive connesse all'organizzazione del parco ed alla disponibilità del sito.

Art. 26 - Comitato esercenti Luna Park

1. Viene costituito un Comitato esercenti il Luna Park per il solo parco ricorrente della Sagra di Corsico, composto da 3 membri designati dagli operatori.

2. I compiti del Comitato esercenti il Luna Park sono:

a) collaborazione con gli Uffici Comunali interessati circa le problematiche inerenti lo svolgimento del Parco e delle aree di sosta delle carovane abitative.

Art. 27 Cauzioni e Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali ne verrà richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma quantificata dalle autorità competenti. A tal fine occorre presentare fideiussione bancaria o assicurativa a titolo cauzionale di importo precedentemente stabilito dall' Amministrazione comunale..

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

Articolo 28 - Classificazione complessi circensi

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione i complessi Circensi vengono così classificati in base alle dimensioni, e al numero dei posti a sedere:

Classe 1: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;

n. posti a sedere superiore a 2000;

n. addetti non inferiore a 80;

Classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;

n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;

n. addetti compreso tra 30 e 60;

Classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;

n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;

n. addetti compreso tra 15 e 24;

Classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;

n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;

n. addetti compreso tra 7 e 12;

Classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;

n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;

n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle classi di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna classe.

Articolo 29 - Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate al massimo 90 giorni prima dello svolgimento dell'attività. Dopo tale termine le domande pervenute non saranno prese in considerazione.

2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 ottobre ed il 28 febbraio di ogni anno.

3: Tra una concessione e l'altra devono trascorrere 15 giorni lavorativi.

4. Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- elenco completo aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati
- elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura
- piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati
- piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione dell'animale
- piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionale delle specie, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in perimetro recintato, che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali

- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo.

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione:

a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione di importo precedentemente stabilito dall'Amministrazione comunale..

6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.

8. Le domande regolarmente pervenute entro il 30 giugno formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

9. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il mese successivo e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Articolo 30 - Assegnazione delle aree – Priorità – Pagamento TOSAP

1. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, successivamente a quello appartenente alla classe superiore ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

2. Per il conteggio della TOSAP l'area viene conteggiata per intero indipendentemente dalla occupazione effettiva delle strutture.

Articolo 31 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

ART. 32 - tutela degli animali

1. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati.

Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione

2. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

3. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

4. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

5. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

6. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

7. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli

spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, compresi i terreni privati, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

8. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE.

Le specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore, non devono essere mantenute vicine.

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato percuotere, frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e

l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

ART. 33 - CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

1. CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

In caso di incompatibilità, gli animali dovranno avere la possibilità di essere separati dagli altri, in modo particolare i maschi che possono talvolta avere manifestazioni aggressive; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

2. ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 mq. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C. Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C.

3. BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 mq. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

4. STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 mq. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne,

salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

ART. 34 - violazioni e sanzioni

Fatte salve eventuali normative speciali e salva la competenza degli organi di Polizia, ai sensi dell'art 55 C.P.P. in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia locale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata e verificata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, e senza pregiudizio per l'azione penale, richiederanno al Comune, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali). In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa...

Senza pregiudizio per l'azione penale, le violazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Nel caso in cui una delle violazioni indicate dal presente regolamento sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981.

Le violazioni di cui agli art.li 7, 9, 24 saranno trasmesse all'autorità giudiziaria competente per la valutazione della sussistenza dei reati, in particolare ai sensi della legge 189 del 2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Art. 35 - Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà essere comunicata al Comune. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
3. La mancata installazione, comporta l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento alle norme del regolamento stesso.

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 – Altre attività di spettacolo viaggiante.

Le attività classificate dal D.I. del 23-4-1969 e aggiornato con D.I. del 19 gennaio 2015 di cui alla sezione 3 (teatri viaggianti e teatrini di burattini o marionette), Sezione IV (arene ginniche) e sezione VI (spettacolo di strada) possono essere svolte anche su altre aree comunali da valutarsi di caso in caso, in relazione alla tipologia di spettacolo proposto. Sono vietate le attività rientranti nella sezione V (esibizioni di auto-moto acrobatiche).

Articolo 37 - Sanzioni

1. Il complesso che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi tre anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.
3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 38 Disposizioni finali

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata al 01/01/2019 giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale.
Le istanze presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, esclusivamente per i circhi equestri, sono valutate secondo le norme previgenti.

ALLEGATO "A"**ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI (ART. 9 LEGGE 18.03.1968 N. 337)**

Denominazione area	Periodo	Tipologia evento
Area ex Stella	20/8 – 20/9 -	Parco divertimenti
	15/3 – 30/6	Gonfiabili
	1/10 – 28/2	Circhi
Parco Resistenza		Attrazione singola e/o gonfiabile
Parco Verdi		Attrazione singola e/o gonfiabile
Parco Giorgella		Attrazione singola e/o gonfiabile
Via Cavour (fontana)		Attrazione singola (Tipologia specifica) (giostra per bambini) escluso art. 3 comma 6
Via Cavour (giardini di via Pascoli)	Fatto salvo richiesta di eventi da parte di Enti e/o Associazioni no-profit	Attrazione singola (Tipologia specifica) (giostra per bambini) escluso art. 3 comma 6
Area Burgo		gonfiabili

L'installazione di attrazioni nei parchi con posizionamento sul verde comporta la corresponsione, oltre a TOSAP, di € 200,00 per ripristino stato erboso solo in caso di superamento di gg. 15 di permanenza.

PAGAMENTO TOSAP PER CIRCHI

A forfait (compreso montaggio e smontaggio)

fino a 15 gg	€ 1500,00
max 30 gg	€ 2500,00